

**REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA**  
**ASSESSORATO OPERE PUBBLICHE, TERRITORIO**  
**E AMBIENTE**  
**STRUTTURA EDILIZIA PATRIMONIO IMMOBILIARE E INFRASTRUTTURE**  
**SPORTIVE**

\*\*\*\*\*

**CONVENZIONE PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI ECCEDENTI LA  
MANUTENZIONE ORDINARIA CONCERNENTI L'INFRASTRUTTURA CAMPO  
SPORTIVO NEL COMUNE DI CHARVENSOD, OPERA RICONOSCIUTA DI  
INTERESSE REGIONALE AI SENSI DELLA DGR 126/2008.**

La presente convenzione, redatta ai sensi del combinato disposto dell'articolo 4 comma 3 e dell'articolo 9 comma 1 della l.r. n. 29 giugno 2007, n. 16, recante "Nuove disposizioni per la realizzazione di infrastrutture ricreativo-sportive di interesse regionale. Modificazioni di leggi regionali in materia di turismo e trasporti", è finalizzata a definire gli adempimenti in capo alla Regione Autonoma Valle d'Aosta e al Comune di Charvensod per l'esecuzione di interventi eccedenti la manutenzione ordinaria concernenti l'infrastruttura Campo sportivo sita nel Comune di Charvensod, opera riconosciuta di interesse regionale ai sensi della DGR 126/2008.

\*\*\*\*\*

TRA

la **Regione Autonoma Valle d'Aosta**, di seguito denominata "**Regione**", con sede in Aosta, Piazza Deffeyes n. 1, rappresentata dal Dirigente della Struttura Edilizia patrimonio immobiliare e infrastrutture sportive dell'Assessorato Opere pubbliche, Territorio e Ambiente, Sig. Rossano Balagna il quale interviene in esecuzione della deliberazione della Giunta Regionale n. 1129 del 6 settembre 2021;

E

Il Comune di Charvensod, di seguito denominato "Comune", nella persona del Sindaco protempore Sig. Ronny Borbey, il quale interviene esclusivamente nel nome, per conto e nell'interesse del Comune medesimo, in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n. 40 del 7 ottobre 2020;

PREMESSO CHE

1. la Regione ha riconosciuto quale struttura di interesse regionale la struttura denominata Campo sportivo di calcio nel Comune di Charvensod ai sensi della normativa sopraindicata;
2. la l.r. 29 giugno 2007, n. 16, prevede, all'articolo 4, comma 3, e all'articolo 9 comma 1, che la Regione stipuli apposite convenzioni per concorrere alla copertura dei costi di interventi eccedenti la manutenzione ordinaria alle infrastrutture ricreativo-sportive di interesse regionale già realizzate ai sensi della l.r. n. 45/1986 e successive;
3. la deliberazione della Giunta regionale n. 1496 del 25 novembre 2024, prevede che il contributo di cui al punto precedente non sia superiore al 50% della somma ritenuta ammissibile;
4. il Comune di Charvensod, ha richiesto alla Regione, ai sensi della l.r. 16/2007, la copertura dei costi per il rifacimento del manto in sintetico del campo di calcio sito nella struttura Campo sportivo "Guido Saba" nel comune di Charvensod;

5. l'intervento previsto comporta, sulla base della documentazione fornita dal Comune e dei contenuti delle linee guida approvate con DGR n. 1496/2024, una previsione di spesa complessiva quantificata, previa istruttoria, in complessivi lordi euro 638.733,87;
6. l'intervento in argomento risulta necessario al fine di garantire l'adeguato utilizzo ed il corretto funzionamento dell'infrastruttura;
7. con deliberazione n. 23 del 13 agosto 2025 il Consiglio Comunale ha approvato lo schema della presente convenzione;
8. con deliberazione n. 1235 del 29 agosto 2025 la Giunta regionale ha approvato lo schema della presente convenzione.

Tutto ciò premesso, costituente parte integrante e sostanziale della presente convenzione,

## SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

### ARTICOLO 1 (Oggetto e Finalità)

La Regione e il Comune concordano sulla necessità di eseguire gli interventi sopradescritti presso l'infrastruttura Campo sportivo di calcio sita nel Comune di Charvensod.

### ARTICOLO 2 (Impegni della Regione)

La Regione, sulla base di quanto stabilito con deliberazione di Giunta regionale n. 1235 del 29 agosto 2025, si impegna a:

- a) concorrere al finanziamento dell'intervento, fino all'ammontare complessivo massimo di euro 319.366,93 (trecentodiciannovemilatrecentosessantasei/93) per una quota pari al 50% della spesa quantificata in euro 638.733,86 (seicentotrentottomilasettecentotrentatre/86), IVA inclusa, che sarà calcolata sul totale complessivo del quadro di spesa dei lavori ultimati e degli oneri accessori sostenuti dall'Ente;
- b) versare al Comune la somma di propria competenza in base agli stati di avanzamento dei lavori, delle relative fatture quietanzate emesse e dei mandati di pagamento che verranno trasmessi dal Comune, con saldo riconoscibile entro 60 giorni dall'approvazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione.

### ARTICOLO 3 (Impegni del Comune)

Il Comune dichiara:

- a) di predisporre tutta la documentazione, tecnica ed amministrativa, necessaria per appaltare l'esecuzione dei lavori;
- b) di affidare l'esecuzione dei lavori;
- c) di affidare ovvero svolgere internamente la Direzione dei Lavori e il relativo Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione, nonché il collaudo finale delle opere.

- d) di garantire la copertura del 50% residuo della spesa complessiva massima sopracitata;
- e) di rendicontare alla Regione le spese relative alla realizzazione dell'intervento, secondo quanto stabilito all'articolo 2.

ARTICOLO 4  
(Monitoraggio)

La Regione, al fine di prendere conoscenza dello stato di avanzamento dei lavori, ha diritto ad avere tutte le informazioni in merito dal Comune e può altresì richiedere sopralluoghi congiunti in loco.

ARTICOLO 5  
(Controversie)

Le controversie che dovessero insorgere tra le parti saranno devolute alla competenza del Foro di Aosta.

ARTICOLO 6  
(Oneri e spese contrattuali)

Le spese di bollo, copiatura, registrazione fiscale e tutte le altre inerenti alla presente convenzione sono a totale carico del Comune. Le parti concordano che la presente convenzione verrà registrata solo in caso d'uso.

Aosta, 29 agosto 2025.

Per la Regione Autonoma Valle d'Aosta:

IL DIRIGENTE  
(Rossano Balagna)

*Documento firmato digitalmente*

Per il Comune

IL SINDACO  
del Comune di Charvensod  
(Ronny Borbey)

*Documento firmato digitalmente*